

Da: Alfredo Carbognani [mailto:alfredo.carbognani@alice.it] **Inviato:** giovedì 27 ottobre 2011 08:49 **A:** 'info@ordineforense.re.it' **Oggetto:** Avviso agli Avvocati di Reggio Emilia e per conoscenza agli Ordini di Parma, Modena e Bologna

Ritenendo che la cosa avrà un notevole rilievo nella trattazione delle cause ordinarie davanti a me come giudice di pace, ritengo doveroso darvi avviso, con preghiera di diffusione, che dopo una lunghissima fase di reiterati avvisi e di tolleranza (durante la quale sono stati quasi sempre concessi termini ex art. 320 c.p.c. per l'integrazione dei mezzi di prova, attività che spesso però in realtà si sostanziava nella deduzione per la prima volta degli stessi mezzi di prova, preventivamente non dedotti, soprattutto dalla parte attrice, fin dagli atti introduttivi), d'ora in poi mi atterrò molto più rigorosamente al dettato dell'art. 320 cpc che prevede al comma terzo la possibilità di precisare le domande e le prove in prima udienza nonché al comma quarto la concessione di un termine per precisare i mezzi di prova, peraltro SOLO "quando (ciò) sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza"; pertanto non sarà appunto più ammessa la deduzione ex novo dei mezzi di prova nell'eventuale predetto termine concesso ex art. 320/4 cpc, mezzi di prova che dovranno invece essere puntualmente e non genericamente dedotti fin dall'atto introduttivo del giudizio o nella costituzione.

Cordiali saluti Giudice di Pace Coordinatore di Montecchio Emilia (RE) e Giudice di Pace Reggente di Reggio Emilia Avvocato Alfredo Carbognani

http://www.gdp3000.it/files/nel_processo_dinanzi_al_g.pdf

http://www.gdp3000.it/files/nel_procedimento_davanti_al_giudice_di_pace_non_e_.pdf